

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AZIENDALI
(PA160-2017) – CIG 7196257B21

RISPOSTA A QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO – aggiornamento del 15/11/2017

In risposta ai quesiti ed alle richieste di chiarimento pervenute da alcuni operatori economici in riferimento alla procedura in epigrafe, si precisa quanto segue:

- QUESITO 1: in caso di partecipazione di RTI fra due o più soggetti, la capacità economica-finanziaria richiesta al paragrafo 3.2.2, lett.d) del Disciplinare di gara, cioè l'abilitazione nella fascia di classificazione di cui all'art.3 del DM 274/1997, fino all'importo di € 4.131.655,19 (lettera "G"), può essere soddisfatta se entrambi i soggetti costituenti la RTI sono in possesso di classificazione nella fascia "F", la cui sommatoria raggiunge l'importo della fascia di classificazione richiesta?
- RISPOSTA 1: la citata abilitazione è richiesta in possesso dei partecipanti in qualunque forma, singola o plurisoggettiva, essi prendano parte alla procedura di gara. E' ammesso, pertanto, il frazionamento di tale abilitazione fra due o più soggetti raggruppati, purché essi ne siano tutti in possesso, anche per fasce di classificazioni minori a quella richiesta e sempreché la sommatoria di tali fasce ammonti complessivamente ad un importo maggiore o uguale ad € 4.131.655,19.
- QUESITO 2: il sopralluogo preventivo obbligatorio di cui paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara deve essere eseguito c/o ciascun sito riportato nella "Tabella Siti" (Allegato 1 al CSA) ovvero c/o i siti più rappresentativi scelti a campione dalla stazione appaltante, ovvero per un numero minimo di siti scelti a campione dai concorrenti?
- RISPOSTA 2: facendo richiamo al paragrafo 4.2 Disciplinare di gara, si precisa che la scelta dei siti aziendali più rappresentativi presso i quali eseguire il previsto sopralluogo, è demandata all'atto della convocazione del concorrente, al RUP/Responsabile di Contratto di ABC Napoli, in ragione delle esigenze operative e logistiche di pertinenza aziendale.
- QUESITO 3: in merito all'impegno di assorbimento del personale addetto al servizio in appalto, composto da n.34 unità, vige l'obbligo di mantenere lo stesso monte ore attualmente prestato contrattualmente, pena l'esclusione dalla gara?
- RISPOSTA 3: stante l'obbligo previsto dal CCNL di settore e richiamato dagli atti di gara, l'appaltatore subentrante, a pena di revoca dell'aggiudicazione, dovrà assicurare la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori già impiegati nel precedente appalto, garantendone il loro regolare impiego nel rispetto delle modalità esecutive di cui al CSA, dei parametri prestazionali minimi di cui alla "Tabella Siti" allegata al CSA, nonché degli inquadramenti e del monte ore mensile pro capite da CCNL di cui all'"Elenco personale addetto" allegato al CSA, armonizzando ciò con l'organizzazione d'impresa di propria esclusiva pertinenza.
- QUESITO 4: rispetto all'attuale servizio, nella procedura di gara di che trattasi vi sono aumenti o diminuzioni in termini di frequenza delle prestazioni previste dal CSA?
- RISPOSTA 4: rispetto all'attuale appalto per il servizio di pulizia, vi è un aumento delle superfici da sottoporre a pulizia inerenti ai siti ex Consorzio S. Giovanni oggetto di recente assorbimento di ABC Napoli a seguito di Delibera del Comune di Napoli.
- QUESITO 5: in relazione alla capacità tecnico-professionale richiesta in possesso dei concorrenti al paragrafo 3.2.3, lett.i) del Disciplinare di gara, cioè alla qualificazione ad operare in ambienti di lavoro confinati o sospetti d'inquinamento, ai sensi del DPR 177/2011 ed in conformità al paragrafo 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA, il concorrente può dichiarare solo l'impegno a far lavorare in spazi confinati o sospetti d'inquinamento il personale già impiegato nell'attuale servizio, considerato che la loro qualificazione ai sensi del suddetto decreto potrà concretizzarsi solo dopo l'assolvimento degli obblighi di assunzione previsti dalla "clausola sociale"?
- RISPOSTA 5: come indicato al paragrafo 3.2.3 del Disciplinare di gara, il possesso da parte dei concorrenti della qualificazione ad operare in ambienti di lavoro confinati o sospetti d'inquinamento, ai sensi del DPR 177/2011 è un requisito, previsto a pena d'esclusione, per la partecipante alla procedura di gara di che trattasi
- QUESITO 6: in relazione alla capacità tecnico-professionale richiesta in possesso dei concorrenti al paragrafo 3.2.3, lett.i) del Disciplinare di gara, cioè alla qualificazione ad operare in ambienti di lavoro confinati o sospetti d'inquinamento, ai sensi del DPR 177/2011 ed in conformità al paragrafo 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA, si chiede a cosa vale, ai fini della partecipazione alla gara, avere già alle dipendenze del concorrente il 30% della forza lavoro con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti confinati o sospetti d'inquinamento assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali, ecc., se la forza lavoro che eseguirà il servizio in appalto è quella attualmente impiegata sul "cantiere" nei cui confronti vigerà la garanzia di salvaguardia occupazionale ad opera del nuovo appaltatore?
- RISPOSTA 6: come indicato al paragrafo 3.2.3 lett. i) del Disciplinare di gara, la capacità tecnico-professionale di Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 ad operare in ambienti confinati o di sospetto inquinamento di cui al punto 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA, è un requisito di partecipazione il cui possesso è previsto da parte dei concorrenti a pena d'esclusione della gara. Ciò in quanto, il soggetto aggiudicatario che ha l'obbligo di assumere le 34 persone in capo al precedente appaltatore, potrebbe destinare queste ultime ad altro "cantiere" e utilizzare per il servizio in appalto altre risorse, nel rispetto dei requisiti

di formazione di cui al DPR 177/2011. Nel caso, invece, che il nuovo appaltatore decida di mantenere sul "cantiere" le risorse attualmente impiegate, deve comunque disporre di altre per le sostituzioni derivanti da malattie e/o ferie ovvero per le sostituzioni previste al paragrafo 3.2 delle Specifiche Tecniche del CSA che dispone, tra l'altro, la facoltà di ABC Napoli di richiedere l'allontanamento del personale di non pieno gradimento, senza riserva alcuna da parte dell'appaltatore. In ogni caso la scelta del personale che eseguirà i lavori in spazi aziendali confinati o di sospetto inquinamento di cui al DPR 177/2011 e le modalità operative di lavoro, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore che organizzerà l'attività in completa autonomia e nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza di riferimento.

- QUESITO 7: in caso di partecipazione in raggruppamento è sufficiente che solo uno tra i soggetti costituenti il raggruppamento sia in possesso della capacità tecnico-professionale prescritta al paragrafo 3.2.3, lett.i) del Disciplinare di gara, cioè della Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 ad operare in ambienti confinati o di sospetto inquinamento di cui al punto 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA?
- RISPOSTA 7: In caso di partecipazione in raggruppamento è sufficiente che uno solo dei soggetti costituenti il raggruppamento possieda il suddetto requisito di partecipazione di cui al paragrafo 3.2.3 lett.i) del Disciplinare di gara.
- QUESITO 8: in relazione alla qualificazione ad operare in ambienti di lavoro confinati o sospetti d'inquinamento, ai sensi del DPR 177/2011 ed in conformità al paragrafo 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA, si chiede di chiarire perché la dimostrazione del suo possesso non sia richiesta solo al soggetto aggiudicatario prima dell'inizio del servizio ma bensì richiesta ai concorrenti in fase di partecipazione?
- RISPOSTA 8: (cfr. RISPOSTA 6) come indicato al paragrafo 3.2.3 lett. i) del Disciplinare di gara, la capacità tecnico-professionale di Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 ad operare in ambienti confinati o di sospetto inquinamento di cui al punto 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA, è un requisito di partecipazione il cui possesso è previsto da parte dei concorrenti a pena d'esclusione della gara. A tal fine, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita autodichiarazione con l'ausilio del modello Allegato 8, attestando il possesso del suddetto requisito con facoltà di presentare i documenti di prova richiesti al 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA inserendoli già nel proprio plico amministrativo, ovvero di comprovarne il possesso in sede di eventuale aggiudicazione.
- QUESITO 9: in relazione all'idonea dichiarazione bancaria richiesta al punto 9) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, si chiede di precisare se unitamente al Consorzio di cooperative di cui all'art.45 c.2 lett.b) del Codice dei contratti pubblici, partecipante alla gara, anche le singole cooperative che saranno indicate quali esecutrici del servizio di pulizia, in caso di aggiudicazione dell'appalto, debbano produrre, tra il resto, la suddetta dichiarazione bancaria?
- RISPOSTA 9: si precisa che l'idonea dichiarazione bancaria ovvero altra referenza equivalente richiesta al punto 9) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, deve essere prodotta sia dal Consorzio di cooperative che parteciperà alla procedura di gara di che trattasi, che dalla cooperativa consorziata indicata dal Consorzio quale esecutrice del servizio di pulizia, in caso di aggiudicazione.
- QUESITO 10: in relazione al libro soci richiesto dal Disciplinare in caso di partecipazione di un Consorzio di cooperative di cui all'art.45 c.2 lett.b) del Codice dei contratti pubblici, si chiede di precisare se in luogo dello stesso è possibile presentare un elenco soci completo delle quote di partecipazione delle cooperative?
- RISPOSTA 10: In luogo della copia conforme del libro soci richiesta al punto 13) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, il Consorzio di cooperative partecipante e le singole cooperative consorziate, potranno presentare fra la documentazione amministrativa, un elenco soci completo delle quote di partecipazione aggiornato alla data dell'offerta.
- QUESITO 11: in relazione alla procedura di gara di che trattasi, si chiede di precisare perché non debba essere prodotto alcun PassOE e la ragione di ciò?
- RISPOSTA 11: per la procedura di gara di che trattasi non è prevista emissione di PassOE, in quanto ABC Napoli opera nei settori speciali.
- QUESITO 12: in relazione alle capacità tecniche e professionali richieste in possesso dei concorrenti al paragrafo 3.2.3) del Disciplinare di gara, si chiede di precisare se le stesse possano essere presentate successivamente all'aggiudicazione, considerando l'obbligatorietà prevista dall'art.4 del CCNL di settore?
- RISPOSTA 12: le capacità tecnico-professionali di cui al paragrafo 3.2.3 del Disciplinare di gara, sono requisiti di partecipazione il cui possesso è previsto da parte dei concorrenti a pena d'esclusione della gara. Pertanto, in sede di offerta e con l'ausilio di modelli allegati al Disciplinare di gara, il concorrente dovrà presentare apposita autodichiarazione attestante il loro possesso.
- QUESITO 13.A: in riferimento agli operatori di cui all'Elenco allegato al CSA, si chiede di chiarire quale parte di questi e da quando svolge attività lavorativa in spazi confinati o sospetti di inquinamento di cui al DPR 177/2011, e se, in sede di offerta, basta dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal citato decreto, presentando poi, in caso di aggiudicazione, tutta la documentazione di cui al punto 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA, considerando che si tratta di documentazione inerente il personale che svolgerà il servizio, e che l'impresa appaltatrice è tenuta a garantire la salvaguardia occupazionale di tale personale?

- QUESITO 13.B: si chiede di precisare se le n.1000 ore annue per il servizio di facchinaggio e le n.500 ore annue per il servizio di cura del verde, sono incluse nel monte ore mensile del personale di cui all'Elenco allegato al CSA, e, in caso affermativo, quale parte di tale personale attualmente svolge le suddette attività?
- RISPOSTA 13.A/13.B: come già chiarito alle precedenti FAQ n.6 e n.8, la capacità tecnico-professionale di Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 ad operare in ambienti confinati o di sospetto inquinamento di cui al punto 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA, richiesta al paragrafo 3.2.3 lett. i) del Disciplinare di gara, è un requisito di partecipazione il cui possesso è previsto da parte dei concorrenti a pena d'esclusione della gara. Ciò in quanto, il soggetto aggiudicatario che ha l'obbligo di assumere le 34 persone in capo al precedente appaltatore, potrebbe destinare queste ultime ad altro "cantiere" e utilizzare per il servizio in appalto altre risorse, nel rispetto dei requisiti di formazione di cui al DPR 177/2011. Nel caso, invece, che il nuovo appaltatore decida di mantenere sul "cantiere" le risorse attualmente impiegate, deve comunque disporre di altre per le sostituzioni derivanti da malattie e/o ferie ovvero per le sostituzioni previste al paragrafo 3.2 delle Specifiche Tecniche del CSA che dispone, tra l'altro, la facoltà di ABC Napoli di richiedere l'allontanamento del personale di non pieno gradimento, senza riserva alcuna da parte dell'appaltatore. In ogni caso la scelta del personale che eseguirà i lavori in spazi aziendali confinati o di sospetto inquinamento di cui al DPR 177/2011 e le modalità operative di lavoro, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore che organizzerà l'attività in completa autonomia e nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza di riferimento. A tal fine, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita autodichiarazione con l'ausilio del modello Allegato 8, attestando il possesso del suddetto requisito con facoltà di presentare i documenti di comprova richiesti al 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA inserendoli già nel proprio plico amministrativo, ovvero di comprovarne il possesso in sede di eventuale aggiudicazione. Relativamente all'impiego attuale del personale soggetto al c.d. "cambio appalto", di cui all'Elenco allegato al CSA, si forniscono i seguenti dati indicativi: tra i n.34 addetti al servizio, n.12 addetti operano sia in spazi confinati o di sospetto inquinamento (dal 2013) che in attività per la cura del verde, mentre per le attività di facchinaggio operano in totale n.31 addetti. Riguardo alle n.1000 ore annue previste dal CSA per il servizio di facchinaggio e alle n.500 ore annue previste per il servizio di cura del verde, si precisa che esse non sono incluse nel monte ore mensile pro capite da CCNL di ciascun addetto al servizio di pulizia, di cui all'Elenco allegato al CSA, mentre il loro corrispettivo valore economico è ricompreso nell'importo posto a base di gara.
- QUESITO 14: in relazione all'impiego di fogli formato A4 previsti dal Disciplinare per la redazione dell'offerta tecnica, si chiede se è possibile utilizzare fogli formato A3, computati come n.2 fogli A4 per una migliore impaginazione e leggibilità del Piano delle Attività richiesto al sub-criterio 2A e per eventuali altre tabelle, oltretutto se è possibile allegare alla suddetta offerta tecnica altri documenti quali schede, brochure, curriculum, ecc.?
- RISPOSTA 14: come previsto al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, la Relazione Tecnica costituente l'Offerta tecnico-organizzativa deve essere composta, al massimo, da n. 30 pagine di foglio formato A4 (ovvero max 15 di fogli di carta formato A4, scritti su entrambe le facciate) e deve esplicitare in maniera schematica gli elementi a base dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 8 del Disciplinare di gara. Eventuali allegati non saranno, pertanto, presi in considerazione ai fini della valutazione dell'Offerta tecnico-organizzativa.
- QUESITO 15: in merito al requisito di partecipazione relativo alla Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 ad operare in ambienti confinati e di sospetto inquinamento, di cui al punto 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA, ...omissis... si fa rilevare che tale requisito, oltre ad essere irragionevole, comporterebbe un'illegittima restrizione della concorrenza. Irragionevole perché precluderebbe la partecipazione alla maggioranza delle imprese del settore che, svolgendo servizi di pulizia nei diversi ambiti (sanitario, industriale, civile, ecc.) ben potrebbe avere le competenze e le qualifiche per operare anche in ambienti confinati e di sospetto inquinamento ma non essere in grado di garantire la percentuale del 30% ...omissis... Si chiede, pertanto, la rettifica nel senso su indicato del Disciplinare di gara, mediante il trasferimento del suddetto onere di attestare il possesso della suddetta Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011, dalla fase della partecipazione a quella di esecuzione ...omissis...
- RISPOSTA 15: come già chiarito alle precedenti FAQ n.6 e n.8, la capacità tecnico-professionale di Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 ad operare in ambienti confinati o di sospetto inquinamento di cui al punto 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA, richiesta al paragrafo 3.2.3 lett. i) del Disciplinare di gara, è un requisito di partecipazione il cui possesso è previsto da parte dei concorrenti a pena d'esclusione della gara. Ciò in quanto, il soggetto aggiudicatario che ha l'obbligo di assumere le 34 persone in capo al precedente appaltatore, potrebbe destinare queste ultime ad altro "cantiere" e utilizzare per il servizio in appalto altre risorse, nel rispetto dei requisiti di formazione di cui al DPR 177/2011. Nel caso, invece, che il nuovo appaltatore decida di mantenere sul "cantiere" le risorse attualmente impiegate, deve comunque disporre di altre per le sostituzioni derivanti da malattie e/o ferie ovvero per le sostituzioni previste al paragrafo 3.2 delle Specifiche Tecniche del CSA che dispone, tra l'altro, la facoltà di ABC Napoli di richiedere l'allontanamento del personale di non pieno gradimento, senza riserva alcuna da parte dell'appaltatore. In ogni caso la scelta del personale che eseguirà i lavori in spazi aziendali confinati o di sospetto inquinamento di cui al DPR 177/2011 e le modalità operative di lavoro, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore che organizzerà l'attività in completa autonomia e nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza di riferimento. A tal fine, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita autodichiarazione con l'ausilio del modello Allegato 8, attestando il possesso del suddetto requisito con facoltà di presentare i documenti di comprova richiesti al 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA inserendoli già nel proprio plico amministrativo, ovvero di comprovarne il possesso in sede

di eventuale aggiudicazione. Il suddetto requisito di Qualificazione, così come richiesto, non comporta alcuna restrizione della concorrenza, considerato che gli Operatori Economici che non dispongono di esso, potranno, ai fini della partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, partecipare in raggruppamento con altro Operatore Economico in possesso di tale requisito, ovvero potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice dei contratti pubblici.

- QUESITO 16: in riferimento alle autodichiarazioni di cui ai modelli Allegato 3 ed Allegato 4, da rendersi a firma rispettivamente dei soggetti societari di cui all'art.80 c.3 del Codice dei contratti pubblici e dai soggetti cessati dalla carica, si chiede di chiarire se le stesse possano essere rese, per quanto a propria conoscenza, dal legale rappresentante del partecipante (sottoscrittore della documentazione di gara) in nome e per conto dei suddetti soggetti?
- RISPOSTA 16: come previsto al paragrafo 7.2 comma 4) del Disciplinare di gara, solo la dichiarazione di cui al modello Allegato 4, riservata ai soggetti societari cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente alla data di pubblicazione del bando GUUE, può essere resa, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante societario o procuratore, in caso di mancata sottoscrizione da parte di tali soggetti, dovuta alla loro impossibilità, irreperibilità o altra condizione, come chiarito e motivato dallo stesso legale rappresentante societario o procuratore.
- QUESITO 17: in riferimento al sub-criterio 1A previsto dal Disciplinare, si chiede di chiarire se l'idoneità degli operatori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto per i quali dovranno essere specificati i relativi curricula (ad eccezione del personale soggetto al c.d. "cambio appalto" di cui all'Elenco allegato al CSA) è riferita agli operatori di supporto (interfaccia Società – ABC Napoli) o agli operatori qualificati per lavori in ambienti confinati o di sospetto inquinamento?
- RISPOSTA 17: come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare di gara, l'idoneità degli operatori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto di cui al sub-criterio 1A è riferita a tutti gli operatori indicati dal concorrente (con l'esclusione del personale già impegnato nell'attuale servizio, soggetto al c.d. "cambio appalto"), ciò a prescindere dal ruolo svolto o dalla loro specifica qualifica ad eseguire lavori in ambienti confinati o di sospetto inquinamento.

Il presente aggiornamento annulla e sostituisce quello precedente. Per ogni eventuale chiarimento al riguardo è possibile contattare il Procurement aziendale (rif. Geom. C. Longobardi tel. 0817818145), negli orari di ufficio.

ABC Napoli
Il Resp. Procurement